



**Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO - CHIOGGIA**

ORDINANZA N. 78 / 2009

Il Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Chioggia:

- VISTO:** il Decreto del Ministero degli Interni in data 31.07.1934 in materia di "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali" e successive modificazioni;
- VISTA:** la Legge 13.05.1940, n.690 disciplinante l'organizzazione e il funzionamento del servizio antincendio nei porti;
- VISTA:** la Legge 29.12.1973, n.850 sulla competenza del corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in materia di servizio antincendio negli ambiti portuali;
- VISTA:** la Legge 31.12.1982, n.979 in materia di tutela delle acque marine dall'inquinamento;
- VISTO:** il decreto legislativo n°81/2008 e successive modi fiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto Legislativo n. 271 del 27 Luglio 1999 concernente l'"Adeguamento della normativa sulla sicurezza dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della Legge 31/12/1998, n. 485";
- VISTA:** la Circolare Titolo: Demanio Marittimo – Serie I – n.105 in data 21.09.2000 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio Marittimo;
- VISTA:** la circolare Titolo: Porti – serie VIII – n.16 – prot. n.DEM3/1823 in data 19.07.2002 della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima ed Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, relativa ;
- VISTA:** la Circolare n. 138 Prot. DEM2A – 1151 in data 25.06.2003 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Impianti di distributori carburanti in ambito portuale;
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 08/91 in data 13.02.1991 e successive modifiche ed integrazioni con cui si approva e si rende esecutivo il "Regolamento per la navigazione, la sosta, gli accosti delle navi e dei galleggianti nel Porto di Chioggia";
- VISTA:** la propria Ordinanza n. 53/89 del 25.08.89 con la quale è approvato il "Regolamento per il servizio integrativo antincendio";
- VISTA:** la nota prot. n°04.02.20/17440 in data 08.07.2009 con la quale la scrivente ha richiesto un parere alla Commissione Locale ex art 48 Reg.Cod.Nav. in merito alle modalità di espletamento del servizio di bunkeraggio nel Compartimento Marittimo di Chioggia;
- ACQUISITO:** il parere del Consulente Chimico del Porto di Chioggia con nota datata 15/04/2009
- VISTI:** gli artt. 30, 68, 81 e 1174 del Codice della Navigazione, nonché gli artt. 59, 83, 85, 87 e 542 del relativo Regolamento di Esecuzione;

ORDINA

Art. 1

E' approvato e reso esecutivo l'annesso **"REGOLAMENTO PER IL BUNKERAGGIO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE NAVI, AI PESCHERECCI E ALLE UNITÀ DA DIPORTO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA"**, che costituisce parte integrante della presente ordinanza.

Art. 2

Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con le norme dell'annesso Regolamento.

Art. 3

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili civilmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose in conseguenza delle operazioni compiute, sempre che il fatto non configuri differente fattispecie illecita, saranno perseguiti a mente dell'art.16 della Legge 979/82 e degli artt.1164 - 1174 del Codice della Navigazione.

Art. 4

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, che entra in vigore dalle ore 00:01 del 18/08/2009.

Chioggia, lì 14/08/2009

F.to
IL COMANDANTE
C.F. (CP) Franco MALTESE

REGOLAMENTO PER IL BUNKERAGGIO DI COMBUSTIBILI LIQUIDI ALLE NAVI, AI PESCHERECCI E ALLE UNITÀ DA DIPORTO NEL COMPARTIMENTO MARITTIMO DI CHIOGGIA

TITOLO I GENERALITA'

Le presenti disposizioni vengono emanate ai fini della sicurezza portuale, della navigazione e della vita umana in mare.

Art. 1 *Ambito di applicazione*

Le presenti norme si applicano alle operazioni di rifornimento/bunkeraggio alle navi ormeggiate in porto o stazionanti alla fonda ed alle altre unità, adibite al traffico locale, alla pesca, al diporto all'ormeggio nelle zone ove sono ubicati impianti fissi in banchina e, per quanto applicabili, negli altri porti/approdi minori del Compartimento Marittimo di Chioggia.

Art. 2 *Definizioni*

Ai fini dell'applicazione delle norme contenute nel presente Regolamento si intende per:

bunkeraggio: ogni operazione di rifornimento di liquidi combustibili e lubrificanti ad unità navali in genere destinati alla propulsione ed ai servizi della nave che si trovino ormeggiate alle banchine del porto Chioggia, e precisamente nel porto Commerciale Isola Saloni e nel porto di Val da Rio, nella rada interna stessa del porto, nei punti di fonda in mare, negli altri sorgitori minori;

nave: l'unità navale da rifornire;

bettolina: nave cisterna di piccole dimensioni, che effettua servizio di bunkeraggio e specificatamente autorizzata all'esercizio dell'attività di rifornimento di oli minerali (combustibili e lubrificanti);

autobotte: veicoli cisterna (motrice + rimorchio) rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero dei Trasporti, nonché dalle norme per il trasporto di merci pericolose su strada (A.D.R.) e da ogni altro strumento pertinente, in particolare il DM 19 marzo 1990 e s.m.i.;

Guardie ai Fuochi: il personale che esercita l'attività di servizio integrativo antincendio;

vigilanza antincendio: la sorveglianza effettuata, durante le operazioni di rifornimento, dal Corpo Nazionale Vigili del Fuoco e/o dalle "Guardie ai Fuochi" del servizio integrativo antincendio.

Art. 3 *Esenzioni*

Il presente Regolamento non si applica:

- alle operazioni di approvvigionamento di oli minerali contenuti in fusti;
- alle navi appartenenti ad amministrazioni militari o di polizia, che devono garantire equivalenti misure di prevenzione e vigilanza antincendio e antinquinamento secondo i propri regolamenti interni.

Art. 4 *Modalità di bunkeraggio*

Considerata e valutata la conformazione, sviluppo e destinazione delle banchine ed aree portuali del porto di Chioggia, la natura dei fondali, l'entità del traffico mercantile, la

consistenza e tipologia della locale flotta peschereccia e diportistica, le operazioni di bunkeraggio possono essere effettuate secondo le seguenti modalità:

1. Bunkeraggio a mezzo bettolina, in banchina o nei punti fonda, effettuato da Società in possesso di concessione rilasciata dalla Capitaneria di Porto ai sensi degli artt. 66 Cod.Nav. e 60 Reg.Cod.Nav.
2. Bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina, siti lungo i canali marittimi, effettuato da Società, appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima, già titolari di concessioni di distributori fissi in banchina.
3. Bunkeraggio a mezzo autobotte/distributori mobili conformi al DM 19 marzo 1990 e s.m.i., effettuato da Società, appositamente autorizzate dall'Autorità Marittima, esclusivamente per prodotti aventi punto di infiammabilità determinato col sistema a vaso chiuso $\geq 60^{\circ}\text{C}$

TITOLO II

PRESCRIZIONI DI CARATTERE GENERALE PER LO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI BUNKERAGGIO

Art. 5 *Condizioni meteorologiche*

Le operazioni di bunkeraggio non possono essere effettuate in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnate da scariche atmosferiche e, se iniziate, devono essere sospese immediatamente.

Di tale sospensione e della eventuale ripresa delle operazioni, dovrà essere notiziata l'Autorità Marittima da parte dei Responsabili delle operazioni.

Art. 6 *Approntamenti*

Durante le predette operazioni i presidi antincendio fissi e/o portatili delle navi, delle bettoline, delle autocisterne e dei distributori fissi di carburante devono essere efficienti e pronti all'uso.

Art. 7 *Illuminazione*

Le operazioni di bunkeraggio possono essere eseguite nell'arco delle ventiquattro ore. Nel caso di operazioni in ore notturne, la zona interessata deve essere adeguatamente illuminata; l'intensità di illuminazione (illuminamento) non deve risultare inferiore a **10 lux** ad 1 metro dai piani di lavoro.

L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alla L. n°186/1968 e s.m.i.

Art. 8 *Misure di emergenza*

Le operazioni di bunkeraggio, qualora le circostanze lo richiedano, dovranno essere sospese dietro semplice richiesta, anche a mezzo radio, dell'Autorità Marittima.

Qualora si verificano fuoriuscite di prodotto, eventi dannosi o stati di pericolo durante lo svolgimento delle operazioni di bunkeraggio, il Comandante della nave e gli addetti delle ditte che forniscono il prodotto sono tenuti a sospendere immediatamente le operazioni, informando contemporaneamente l'Autorità Marittima che provvederà ad adottare tutti i provvedimenti ritenuti opportuni finalizzati al contenimento dell'evento e ad evitare ulteriori e più gravi conseguenze.

I predetti provvedimenti potranno essere intrapresi anche a spese del soggetto responsabile delle operazioni di bunkeraggio,

In presenza di sversamenti, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti idonei ad evitare la fuoriuscita ed a limitare l'entità dello sversamento. L'obbligo d'informazione sussiste anche al verificarsi di qualsiasi altro evento che interessi la sicurezza delle navi, delle persone e delle infrastrutture portuali. Sono a carico del fornitore del servizio e/o

della nave, secondo le rispettive responsabilità, le spese per la bonifica della zona inquinata.

E' comunque vietato l'impiego di prodotti chimici disinquinanti, senza la preventiva esplicita autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Le operazioni di bunkeraggio potranno essere riprese solo a seguito di assenso da parte dell'Autorità Marittima.

Art. 9 *Caratteristiche e requisiti delle manichette*

Le manichette utilizzate nelle operazioni di bunkeraggio devono essere:

1. costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435;
2. collaudate all'atto della fornitura;
3. periodicamente controllate, pressate ogni 12 mesi indipendentemente dal numero delle ore di lavoro allo scopo di accertare la loro integrità (Circolare n°105 del 21.9.2000 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di gestione delle infrastrutture per la navigazione e demanio marittimo).

Ogni manichetta impiegata deve essere inoltre dotata di apposito certificato sul quale devono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime ammissibili di esercizio che devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, così come previsto dalla vigente normativa (D.M. 3 maggio 1984).I suddetti certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli a bordo, devono contenere le ulteriori seguenti informazioni:

1. massima pressione di esercizio;
2. massima temperatura di esercizio;
3. prodotti per i quali sono riconosciute idonee;
4. data e pressione di collaudo;
5. certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette.

Art. 10 *Responsabilità delle operazioni di bunkeraggio*

a. Bunkeraggio a mezzo bettolina,

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni anche il Comandante della bettolina ed eventualmente, qualora designato, l'Ufficiale responsabile per la sicurezza.

b. Bunkeraggio a mezzo distributore fisso in banchina

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni il gestore dell'impianto e l'operatore della stazione di rifornimento.

c. Bunkeraggio a mezzo autobotte/distributori mobili

Oltre al Comandante della nave da rifornire e, qualora designato, all'Ufficiale responsabile per la sorveglianza antincendio di bordo, sono ritenuti congiuntamente responsabili delle operazioni il titolare della ditta rifornitrice e l'autista dell'autobotte.

Art. 11 *Verifiche sulla natura del prodotto*

L'Autorità Marittima potrà, quando ritenuto opportuno al fine di garantire la sicurezza della navigazione e dell'ambito portuale, effettuare verifiche sul prodotto (es. pareri del Chimico di porto...) a spese del soggetto erogatore del servizio di bunkeraggio.

Parimenti, in relazione alla natura del prodotto da rifornire ed alle modalità del rifornimento, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di imporre, volta per volta e quando ne

ricorra la necessità, ulteriori prescrizioni in materia di prevenzione antincendio e antinquinamento.

Art. 12 *Navi con passeggeri a bordo*

E' vietato effettuare operazioni di bunkeraggio a navi con passeggeri a bordo.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Art. 13 *Requisiti delle bettoline*

Le bettoline impiegate nel servizio di rifornimento alle navi devono soddisfare, oltre che tutte le norme vigenti in materia di sicurezza della navigazione ad esse applicabili, i requisiti tecnici certificati da Enti tecnici autorizzati e le seguenti prescrizioni dovendo, pertanto, essere dotate di:

1. . impianti e dotazioni idonee (es. reticelle taglia-fiamma, punti caldi protetti, distanziatori, parabordi, etc.) al fine di poter effettuare operazioni di bunkeraggio in sicurezza, anche a navi che trasportano prodotti classificati pericolosi;
2. . attrezzature e dotazioni idonee a prevenire e contenere sversamenti di idrocarburi in mare (es. efficienti sistemi di chiusura degli ombrinali, ghiotte per la raccolta di eventuali colaggi , scorte di materiali assorbenti inerti);
3. di bottazzi in gomma o in legno lungo le fiancate, cavi da ormeggio non metallici in buone condizioni d'uso, reticelle parafiamma a tutti gli scarichi;

Le bettoline devono inoltre essere sempre nelle condizioni di potersi allontanare prontamente con i propri mezzi dalla nave rifornita sia in caso di emergenza, sia in caso di sospensione o di interruzione del rifornimento dovuta a qualsiasi motivo.

Art. 14 *Rifornimento a mezzo bettolina a navi ormeggiate in banchina*

Oltre alle prescrizioni generali contenute nel "Titolo I" dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Il Comandante della bettolina deve avvertire via VHF (CH 14) o telefono l'Autorità Marittima dell'inizio e del luogo delle operazioni, nonché della nave da rifornire.
2. Durante il rifornimento deve essere effettuato continuo ascolto radio sul CH 14 VHF.
3. La nave da rifornire, qualora movimenti liquidi infiammabili di categoria A o B (D.M. 31/07/34), merci pericolose in colli appartenenti alle classi 1, 2, 3, 4, 5 e 7 (IMDG Code), solidi alla rinfusa appartenenti al Gruppo "B" del D.M. 1077/2007 e s.m.i. deve sospendere le operazioni commerciali per tutta la durata del rifornimento. Qualora si tratti di rifornimento a nave petroliera, gasiera o chimichiera non degassificate, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia effettuando operazioni di scarica mentre, durante la caricazione, il rifornimento è consentito solo nel caso in cui la nave stia caricando prodotti aventi punto di infiammabilità $\geq 60^{\circ}\text{C}$ e a condizione che:
 - . per tutta la durata del bunkeraggio sulla nave sia presente un operatore della bettolina in prossimità del connettore, pronto ad effettuare il distacco rapido in caso di necessità.
 - la bettolina deve essere sempre in condizione di allontanarsi con i propri mezzi in caso di emergenza;
 - . la bettolina sia dotata di un rilevatore portatile di gas nell'atmosfera;
 - . gli strumenti per effettuare la connessione siano del tipo antiscintilla;
 - le operazioni siano sorvegliate da Vigili del Fuoco o da personale delle Guardie ai Fuochi.

4. Qualora si tratti di navi cisterna o gasiera con liquidi pericolosi o vuote ma non degassificate, devono essere interrotte eventuali operazioni di zavorramento (per le navi pre-Marpol), spostamento del carico, lavaggio o pulizia delle cisterne.
5. Durante lo svolgimento delle operazioni a bordo della nave e della bettolina devono essere predisposti servizi continui di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale della bettolina munito di certificazione STCW 78/95 in materia di antincendio (corso antincendio base ed avanzato). Le attrezzature antincendio di bordo devono essere in perfetta efficienza e immediatamente pronte all'uso. Devono essere inoltre disponibili e pronti almeno 2 estintori da litri 10 ciascuno del tipo a schiuma o di corrispondente efficacia, una riserva di sabbia e altro materiale oleoassorbente per arginare immediatamente eventuali colaggi. Lo specchio di mare tra le due unità affiancate, durante le operazioni di bunkeraggio, deve essere circoscritto con panne galleggianti opportunamente sistemate.
6. Il bunkeraggio non deve essere effettuato se entro la distanza di 200 (duecento) metri si effettuano lavori con fiamma ovvero attività che possono generare fiamme libere di qualsivoglia natura.
7. Durante il rifornimento sia a bordo della nave e della bettolina, sia sulla banchina prospiciente non deve essere eseguito alcun lavoro che possa generare scintille, fiamma o calore.
8. Nessuna operazione o lavoro portuale può essere effettuato lungo il lato della nave ove è affiancata la bettolina.
9. La bettolina deve essere ormeggiata il più possibile lontano da sfoghi d'aria o da sorgenti di vapori infiammabili.
10. Le navi e le bettoline intente nelle operazioni di bunkeraggio devono tenere alzato a riva il segnale corrispondente alla lettera "B" (bravo) del C.I.S. o una luce rossa a 360° in orario notturno.
11. Le manichette impiegate devono rispondere ai requisiti ed avere le caratteristiche riportati al precedente art. 9; inoltre, devono essere dotate di innesti a tenuta perfetta ed essere adeguatamente sorrette e di idonea lunghezza onde evitare strappi.
12. Deve essere assicurata, tramite idonei collegamenti di massa, l'equipotenzialità elettrica tra nave da rifornire e bettolina.
13. Il personale della bettolina deve attenersi alle disposizioni dell'Ufficiale della nave da rifornire, designato dal Comando di bordo quale responsabile della direzione delle operazioni, relativamente all'inizio, alla velocità di pompaggio ed alle interruzioni; a tal fine, prima dell'inizio delle operazioni, egli dovrà concordare il rateo e le prestazioni massime di pompaggio, le procedure per l'arresto di emergenza ed il mezzo e le procedure di comunicazione tra bettolina e nave e viceversa, informando successivamente tutto il personale addetto alle operazioni. Il suddetto Ufficiale dovrà seguire personalmente le operazioni ed assicurarsi del buon andamento delle stesse effettuando preventivamente le necessarie verifiche alle tubazioni, alle casse e all'impianto.
14. Tra la bettolina e la nave dovranno essere posizionati parabordi di dimensione e robustezza adeguata, atti a impedire il contatto diretto fra i due scafi.
15. Durante il rifornimento, gli ombrinali della nave e della bettolina devono rimanere chiusi. Qualora la bettolina sia ormeggiata con l'ancora in mare, deve essere in grado di mollare rapidamente l'ancora filandola "per occhio"; a tal fine la bettolina deve essere in grado di liberare l'ultima maglia della catena azionando il dispositivo dalla coperta.
16. Tutti gli scarichi, compresi quelli dei motori, della cucina e di altre fonti di calore della bettolina e della nave devono essere muniti di parascintille.
17. Durante le operazioni notturne devono essere garantiti i valori di illuminazione pari a 10 lux nell'area interessata dalle operazioni, con particolare riguardo ai punti di attacco delle manichette ed alle manichette stesse. Dovrà inoltre essere garantita

idonea illuminazione nello specchio acqueo limitrofo per verificare visivamente la presenza di spandimenti.

Art. 15 *Rifornimento a mezzo bettolina a navi alla fonda in rada interna ed esterna*

Oltre alle prescrizioni generali contenute nel “Titolo I” e nel precedente articolo 12, dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. Le operazioni di bunkeraggio in rada interna ed esterna potranno essere effettuate solamente previo assenso dell'Autorità Marittima.
2. Le operazioni di bunkeraggio potranno essere effettuate solo in arco diurno.
3. Le manovre di avvicinamento, di ormeggio, di disormeggio della bettolina alla nave che riceve il rifornimento devono essere effettuate in osservanza alle norme per prevenire gli abbordi in mare (COLREG '72), sotto la responsabilità dei Comandanti e con le modalità da essi concordate.
4. La lingua di lavoro da utilizzarsi deve essere concordata tra i Comandanti della nave da rifornirsi e la bettolina; inoltre, al fine di evitare incomprensioni, dovrà essere utilizzato un frasario universalmente noto (*IMO Standard Marine Communication phrases*).
5. La nave di dimensioni maggiori deve essere ancorata.
6. Gli impianti antincendio delle due unità navali devono essere mantenuti in perfetta efficienza e pronti all'immediato impiego.
7. I cavi di ormeggio passanti tra le due navi devono essere correttamente manovrati in modo da poter compensare le relative variazioni di assetto dovute al trasbordo del combustibile.
8. In caso di sospensione o di interruzione del rifornimento per qualsiasi motivo, la bettolina deve subito allontanarsi dalla nave rifornita. Di ciò deve essere immediatamente notiziata l'Autorità Marittima.

L'Autorità Marittima, in relazione alle specifiche operazioni di bunkeraggio, potrà stabilire eventuali ulteriori o diverse prescrizioni da osservare, rispetto a quelle riportate negli articoli seguenti.

TITOLO III
DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORE FISSO
IN BANCHINA

Art. 16 *Limitazioni generali del prodotto*

Le operazioni di bunkeraggio a mezzo distributori fissi sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, $\geq 60^{\circ}\text{C}$.

I distributori automatici fissi, come definiti dal D.Lgs. 32/1998 e s.m.i., atti al rifornimento di unità adibite a traffico locale, da pesca e da diporto, qualora in possesso dei requisiti tecnici e delle previste autorizzazioni potranno erogare carburanti con punto di infiammabilità $< 60^{\circ}\text{C}$.

Per effettuare il rifornimento è necessario ed indispensabile che il distributore sia in regola con la certificazione di prevenzione incendi rilasciata dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. Il responsabile del distributore stabilisce le misure di prevenzione e le attrezzature di protezione che debbono adottarsi durante le operazioni.

Tali indicazioni sono contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 17 *Rifornimento mediante distributori fissi in banchina*

Oltre alle prescrizioni generali contenute nel “Titolo I” dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni:

1. I distributori automatici devono essere muniti dei dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno, in ottemperanza a quanto disposto dal Titolo I punto XVII

del D.M. 31 luglio 1934, e dei dispositivi di captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente 16 maggio 1996 e del successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" (approvato con D.M. n° 76 in data 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute).

2. Le manichette devono essere integre e in perfette condizioni d'impiego, per evitare qualsiasi spandimento di prodotto a terra e in mare.
3. Durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto, pronti all'uso, i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero degli Interni.
- 4.. Le operazioni possono essere svolte anche in ore notturne a condizioni che presso il distributore e nei punti di rifornimento a bordo venga assicurato un illuminamento di intensità pari ad almeno 10 lux ad 1 metro dai piani di lavoro.
5. I motori di propulsione del mezzo da rifornire devono essere spenti, così come ogni altro motore di bordo (es. gruppi elettrogeni) il cui collettore di scarico non sia munito di parascintille.
6. A bordo del mezzo da rifornire e all'interno dell'area in concessione al distributore non devono essere eseguiti lavori con uso di fiamma, fonti di calore o scintille; in presenza di particolari situazioni, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di interdire l'esecuzione dei lavori di cui sopra anche nelle aree adiacenti all'impianto di distribuzione.
7. Durante le operazioni di rifornimento deve essere mantenuto in vigore un efficiente servizio continuo di controllo e vigilanza antincendio e antinquinamento, sia da parte dell'equipaggio dell'unità da rifornire che da parte del gestore dell'impianto. Devono essere disponibili e pronte per l'uso immediato tutte le attrezzature antinquinamento in dotazione al distributore (sabbia, panne galleggianti, materiale oleoassorbente, etc.). L'equipaggio dell'unità da rifornire deve mantenere in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate le attrezzature antincendio in dotazione.
8. A carico del Comandante dell'unità rifornita esiste l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore dopo ogni operazione di rifornimento di benzina e prima di riavviare il motore. A tal proposito i concessionari dovranno esporre sintetici cartelli (in italiano e in inglese) indicante "SPEGNERE I MOTORI DURANTE IL RIFORNIMENTO – VENTILARE IL VANO MOTORE/SERBATOI PRIMA DI RIAVVIARE IL MOTORE"

TITOLO IV

DISPOSIZIONI PER IL BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTI OVVERO A MEZZO DI DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19/03/1990

Art. 18 *Requisiti delle autobotti*

I veicoli cisterna (autobotti), motrici e rimorchi, utilizzati per il servizio di bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri del ministero dei Trasporti, nonché di quelle previste dalla vigente normativa per il trasporto su strada delle merci pericolose (A.D.R.) e di quelle contenute nel D.M. 31/07/34 e s.m.i.

Parimenti, i predetti mezzi dovranno essere dotati degli equipaggiamenti ed attrezzature previste dalla sopraccitata normativa.

Art. 19 *Limitazioni generali*

Le operazioni di bunkeraggio sono consentite esclusivamente per prodotti con punto di infiammabilità, determinato col sistema a vaso chiuso, $\geq 60^{\circ}\text{C}$.

L'Autorità Marittima potrà imporre, di volta in volta, particolari limitazioni riguardanti, ad esempio, l'uso di particolari banchine in relazione ad esigenze specifiche.

Art. 20 *Rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/03/1990*

Oltre alle prescrizioni generali contenute nel "Titolo I" dovranno essere soddisfatte le seguenti condizioni.

- 1) E' vietato effettuare operazioni di bunkeraggio senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima. Una copia dell'autorizzazione deve essere consegnata, affinché venga presa cognizione delle prescrizioni, sia al conducente dell'autobotte sia al Capo Squadra del servizio integrativo antincendio.
- 2) Durante l'esecuzione di tali operazioni, a terra deve essere assicurato apposito servizio continuativo di vigilanza antincendio ed antinquinamento. Il servizio di vigilanza antincendio da impiegare a terra, in prossimità dell'autobotte o del distributore mobile, deve essere svolto con un minimo di n°2 persone addette, (Vigili del Fuoco o Guardie ai Fuochi). Qualora il servizio di vigilanza antincendio venga espletato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, dovrà essere reso ai sensi del D.M. (Ministero degli Interni) n° 261 del 22 febbraio 1996; inoltre, la squadra deve essere dotata di un automezzo antincendio. In caso di mancata disponibilità, il Comando provinciale VV.F. ne darà comunicazione all'Autorità Marittima entro le successive 24 ore, che disporrà l'impiego, per lo stesso scopo, delle Guardie ai Fuochi del servizio integrativo antincendio. Nel caso in cui il bunkeraggio viene effettuato su banchine prive di impianto antincendio, la Squadra del Servizio di Vigilanza deve essere dotata di motopompa antincendio barellabile (con portata non inferiore a 600 l/min. alla pressione di 6 bar in fase di aspirazione), fornita di manichette di idonea lunghezza, con boccalini "a pioggia" e dotata di attrezzatura e del materiale necessario per l'erogazione della schiuma. Il predetto servizio di vigilanza deve inoltre essere fornito di mezzi antinquinamento adeguati ed efficienti (adeguata riserva di sabbia, panne galleggianti, fogli e/o panne oleoassorbenti). Per operazioni di particolare complessità o pericolosità, potranno essere adottati diversi criteri di composizione della squadra.
- 3) Durante l'esecuzione di tali operazioni, a bordo della nave da rifornire deve essere assicurato apposito servizio continuativo di vigilanza antincendio ed antinquinamento da parte dell'equipaggio. Devono essere inoltre disponibili e pronti per l'eventuale uso una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti). La squadra antincendio dovrà mantenere le attrezzature antincendio in perfetta efficienza e pronte per essere immediatamente impiegate.
- 4) Qualora dovesse verificarsi uno sversamento di prodotto a bordo o in banchina, ovvero inconvenienti tali da costituire pericolo per l'incolumità delle persone e della sicurezza portuale, l'operazione deve essere immediatamente sospesa e non dovrà essere ripresa senza nuovo ordine dell'Autorità Marittima, che dovrà essere celermente avvertita dal responsabile dell'autobotte o dal comando di bordo per la valutazione delle circostanze e l'adozione delle opportune misure.
- 5) Al verificarsi di un inquinamento, ferma restando la responsabilità di chi lo ha causato, il comando di bordo ed il responsabile dell'autobotte devono adoperarsi in concerto, con i propri mezzi, per la bonifica degli specchi acquei e delle banchine inquinate. Sono a carico dei responsabili le spese occorrenti per contenere ed abbattere l'inquinamento.
- 6) Ciascuna autobotte, compreso l'eventuale rimorchio, può sostare in porto solo per il tempo strettamente necessario alle operazioni di bunkeraggio e deve uscire dall'ambito portuale immediatamente dopo aver completato le stesse; i distributori mobili dovranno essere ricollocati nelle aree di sosta individuate dall'Autorità Marittima, ove potrà esclusivamente avvenire il loro rifornimento a mezzo di autobotte.
- 7) La quantità di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte.

- 8) E' vietato operare sottobordo con più di un'autobotte per volta.
- 9) Durante le operazioni di rifornimento in ore notturne, deve essere garantito un valore di illuminamento, pari ad almeno 10 lux.
- 10) La nave in fase di rifornimento deve tenere alzata a riva la bandiera "B" (bravo) del C.I.S., di notte dovrà essere alzata a riva una luce rossa.
- 11) Tutti gli scarichi dei "fuochi" di bordo (gas di scarico dei motori, cucina ,etc) devono essere muniti di parascintille.
- 12) Tra l'autobotte, ovvero il distributore mobile, e la nave dovrà essere stabilita l'equipotenzialità elettrica attraverso idonei collegamenti di massa.
- 13) A bordo della nave, ed in banchina limitatamente alla zona interessata dal rifornimento entro un raggio di 200 metri, per tutta la durata dell'operazione, non devono essere effettuati lavori con uso di fiamma di qualsiasi natura o che generino comunque scintille o produzione di calore.
- 14) Per tutta la durata dell'operazione di rifornimento intorno alla nave ed all'autobotte, ovvero distributore mobile, per un raggio di 20 metri non devono essere presenti altri natanti, natanti o persone estranee all'operazione; detta zona deve essere opportunamente transennata e segnalata con un cartello (in italiano e in inglese) indicante : "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE".
- 15) Nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della Ditta incaricata del rifornimento, almeno n°2 (due) estintori a schiuma di capacità non inferiore a 10 litri ed un contenitore di sabbia di capacità adeguata con attrezzi per lo spandimento della sabbia stessa.
- 16) Le operazioni di rifornimento devono avvenire sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave da rifornire appositamente designato, per la puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 17) Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, tenendo particolarmente in vista gli eventuali punti di collegamento dei vari tratti delle manichette, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza.
- 18) Le tubazioni del carico devono essere in ottimo stato e conformi ai requisiti di cui al precedente art. 9.
- 19) L'autobotte deve essere munita di:
 - reti parascintille ai collettori di scarico del motore;
 - adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche;
 - pompa per il travaso del prodotto di tipo idoneo e antideflagrante;
 - almeno n°2 estintori a schiuma di capacità estinguente 233 B-C.
- 20) Durante il rifornimento la nave dovrà, di massima, sospendere le operazioni commerciali; eventuali deroghe in merito potranno essere concesse a condizione che non pregiudichino comunque, le operazioni di rifornimento.

L'Autorità Marittima potrà comunque imporre prescrizioni diverse da quelle di seguito indicate, in relazione ad esigenze specifiche.

L'autista dell'autobotte deve conoscere e osservare le disposizioni del presente Regolamento, nonché le eventuali prescrizioni diverse da quelle di seguito indicate, in relazione ad esigenze specifiche.

Non è consentito il rifornimento di navi traghetto / ro-ro con autobotte in qualsiasi altra condizione (per esempio con autobotte introdotta direttamente nel locale garage chiuso di bordo) né con distributori mobili.

Nel caso di rifornimento di oli lubrificanti a mezzo autobotte, dovrà essere richiesta apposita autorizzazione all'Autorità Marittima che conterrà le opportune prescrizioni in materia di sicurezza e di antinquinamento.

TITOLO IV DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE

CAPO I BUNKERAGGIO A MEZZO BETTOLINA

Art. 21 *Domanda di concessione*

Chiunque intenda esercitare il servizio di bunkeraggio delle navi a mezzo navi cisterna e/o bettolina (sia in conto terzi che per conto proprio), deve chiedere ed ottenere dall'Autorità Marittima apposita licenza di concessione ai sensi dell'art.66 del Codice della Navigazione e 60 del relativo Regolamento di esecuzione.

Nella domanda in carta legale vanno dichiarati:

- a) nome, cognome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza se persona fisica, denominazione o ragione sociale, sede, nome e cognome del legale rappresentante se società;
- b) nome e cognome dell'eventuale procuratore;
- c) numero dei dipendenti, relative mansioni ed abilitazioni professionali;
- d) durata della concessione richiesta, in relazione al livello degli investimenti effettuati, e comunque non superiore a 4 anni;
- e) elenco nominativo delle unità che si intendono adibire a detto servizio, con l'indicazione per ciascuno di essi, del titolo di disponibilità (proprietà, locazione, *leasing*...) delle caratteristiche tecniche dello scafo, dell'apparato motore, dei motori ausiliari, della portata in tonnellate, della potenzialità oraria di erogazione, dei sistemi antincendio, della *crew list*;
- f) copia dei certificati di sicurezza, per ciascun natante, rilasciato dall'Autorità Marittima, dal quale risulti che il natante è sotto tutti gli aspetti idoneo per l'impiego al servizio di bunkeraggio di olii minerali e carburanti;

Art. 22 *Requisiti per ottenere la concessione*

L'assentimento della concessione è subordinato all'accertamento del possesso dei seguenti requisiti, che devono permanere in capo al soggetto concessionario del servizio per tutta la durata della concessione:

1. capacità professionale attestata dalla struttura dell'impresa nonché dall'attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
2. certificato d'iscrizione nel registro degli esercenti di commercio presso le Camere di Commercio ovvero nel registro delle società presso il Tribunale civile, in caso di società, ovvero dichiarazione sostitutiva, attestante la carica ricoperta all'interno del Consiglio d'Amministrazione e l'identità degli amministratori, dei soci, dell'eventuale procuratore e dei sindaci, con specificazione dei poteri di ciascuno;
3. capacità tecnica consistente nella disponibilità, per un periodo non inferiore alla durata della concessione, dei mezzi navali da destinare al servizio, conformi alle relative norme in materia di sicurezza e nell'ottica di un progressivo miglioramento del livello di qualità tecnica, nonché nella disponibilità di personale marittimo con esperienza di navigazione a bordo delle navi cisterna che deve:
 - essere addestrato alla movimentazione di prodotti petroliferi e alla conservazione della qualità dei medesimi;
 - essere inquadrato con contratto di lavoro le cui condizioni economiche e normative non siano inferiori a quelle del contratto di lavoro applicato nel settore bunkeraggio;
 - essere in possesso di certificato STCW 95;
4. capacità finanziaria rilevabile, per l'impresa individuale, dalla dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni e per la società da un patrimonio netto non inferiore a 500.000 euro certificato dal presidente del collegio sindacale. A discrezione

dell'Autorità Marittima potrà essere richiesta documentazione bancaria atta ad acclarare la capacità finanziaria della Società.

5. assenza di procedure concorsuali;
6. assenza di condanne per delitti puniti con pena superiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, truffa, appropriazione indebita o per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
7. non essere destinatario di misure di prevenzione ai sensi della vigente normativa;
8. idonea copertura assicurativa per i danni derivanti dall'espletamento del servizio, ivi compresa la copertura P & I per i danni da inquinamento marino.
9. pagamento di un canone annuo calcolato sulla base dell'importo di € 0,50 (euro 0,50) per ogni tonnellata di stazza netta dei mezzi navali complessivamente destinati allo svolgimento del servizio. Il canone è annualmente aggiornato secondo le modalità determinate per le concessioni di beni del demanio marittimo.
10. versamento di apposita cauzione, anche sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa con società di rilevanza nazionale o internazionale, che non può essere inferiore a 2.500 euro;
11. capacità professionale attestata dalla struttura dell'impresa nonché dall'attività svolta negli ultimi tre anni nel settore del trasporto marittimo dei prodotti petroliferi;
12. iscrizione nel registro degli esercenti di commercio o nel registro delle imprese presso le camere di commercio;

L'Autorità Marittima si riserva la facoltà:

- di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza del servizio svolto, richiedendo a tal fine ogni elemento idoneo di giudizio;
- di effettuare ispezioni (sia documentali che tecniche) anche durante lo svolgimento del servizio di bunkeraggio;
- di valutare il numero delle concessioni da rilasciarsi per l'erogazione del servizio di bunkeraggio secondo le pronunce dell'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato con l'obiettivo di eliminare situazioni di monopolio.

Può essere dichiarata la decadenza del concessionario, con le modalità di cui all'art.47 del Codice della navigazione, nei seguenti casi:

- a) perdita di uno dei requisiti previsti per il rilascio della concessione;
- b) omesso pagamento del canone annuale;
- c) abusiva sostituzione nell'esercizio della concessione;
- d) inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamento;
- e) mancato esercizio della concessione.

Il concessionario dovrà comunicare con congruo anticipo all'Autorità Marittima le tariffe per l'erogazione del servizio.

Art. 23 Comunicazione della società concessionaria del servizio

Prima dell'inizio di ogni operazione di bunkeraggio, la Società concessionaria fornitrice dovrà inviare per iscritto (via fax/posta elettronica) all'Autorità Marittima competente, con 24 ore di anticipo sull'ora di inizio delle operazioni, le seguenti notizie utilizzando l'allegato form:

1. nome, ufficio d'iscrizione della nave cisterna o bettolina, società armatrice e suo recapito, Agenzia Marittima raccomandataria e suo recapito, estremi della concessione del servizio di bunkeraggio
2. nome della nave da rifornire ed il suo ormeggio;
3. data/ora prevista per l'operazione;
4. tipo, punto di infiammabilità, quantità del prodotto da rifornire.

La predetta comunicazione deve comprendere una espressa dichiarazione attestante i requisiti delle bettoline di cui all'art. 13.

CAPO II

BUNKERAGGIO A MEZZO DISTRIBUTORE FISSO IN BANCHINA

Art. 24 *Concessione*

La concessione per l'installazione di depositi di prodotti petroliferi in ambito portuale e demaniale marittimo è rilasciata dalla Capitaneria di Porto.

La stessa vi esercita la vigilanza nelle modalità indicate nel Codice della Navigazione e nel relativo Regolamento di esecuzione.

In ambiti non demaniali marittimi la predetta concessione è rilasciata dai preposti Enti Locali.

CAPO III

BUNKERAGGIO A MEZZO AUTOBOTTI OVVERO A MEZZO DI DISTRIBUTORI MOBILI CONFORMI AL D.M. 19/03/1990

Art. 25 *Autorizzazione all'effettuazione di operazioni di rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/03/1990*

La società che vuole intraprendere operazioni di rifornimento mediante autobotti o distributori mobili conformi al DM 19/03/1990 deve essere iscritta nei registri di cui all'art. 68 Cod.Nav., tenuti dalla Capitaneria di Porto di Chioggia secondo le modalità di cui all'Ordinanza n° 26/2002 e s.m.i., e comunicare con congruo anticipo all'Autorità Marittima le tariffe applicabili all'utenza.

Per effettuare le predette operazioni la Società deve, di volta in volta, munirsi dell'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima. L'autorizzazione costituisce titolo per far accedere l'autocisterna in porto.

La richiesta di autorizzazione, in carta legale, deve essere presentata dalla ditta iscritta nei registri tenuti dalla Capitaneria di Porto di Chioggia ai sensi dell'art. 68 Cod.Nav. per l'effettuazione dell'attività in parola e deve essere comprensiva dei seguenti elementi:

- 1) indicazione del vettore, dell'autista, della targa del mezzo utilizzato;
- 2) qualità, quantità, punto d'inflammabilità del prodotto da fornire;
- 3) estremi del "libretto rosso" Mod. MC 813, rilasciato dalla Motorizzazione Civile, attestante la rispondenza dell'autobotte alle norme del D. M. 8.8.1980;
- 4) la denominazione sociale dell'impresa fornitrice e gli estremi dell'iscrizione nei registri di cui all'art. 68 Cod. Nav.;
- 5) il nominativo e la nazionalità della nave rifornita;
- 6) la banchina presso la quale è ormeggiata;
- 7) la data e l'orario presunto dell'inizio operazioni;
- 8) la data di collaudo delle manichette ed il periodo di validità dello stesso;
- 9) il nominativo del personale facente parte del presidio antinquinamento e le dotazioni presenti in loco.
- 10) l'individuazione dell'organizzazione che effettuerà il servizio di vigilanza antincendio ed antinquinamento, che potrà essere svolto dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco o da Società autorizzate a prestare servizi integrativi di vigilanza antincendio nel porto di Chioggia

TITOLO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26 *Prescrizioni per le altre unità non interessate alle operazioni di bunkeraggio*

Qualsiasi mezzo che si trovi a manovrare in vicinanza di unità intente in operazioni di bunkeraggio deve procedere con la massima cautela procedendo alla minima velocità di governo allo scopo di evitare modo ondoso, avendo cura di mantenersi alla massima distanza possibile.

Art. 27 *Disposizioni finali*

Eventuali situazioni non espressamente contemplate nel presente Regolamento saranno valutate, di volta in volta, dall'Autorità Marittima che potrà acquisire i pareri degli Enti e Servizi ritenuti necessari potrà, a proprio insindacabile giudizio, imporre tutte le prescrizioni ritenute necessarie allo svolgimento delle operazioni in sicurezza.

Art. 28 *Carburante esente da accisa (c.d. "SIF")*

Le operazioni di rifornimento di carburante esente da accisa (c.d. "SIF") dovranno avvenire direttamente nei serbatoi dell'unità da rifornire e sotto la sorveglianza del responsabile del distributore.

ALLEGATO 1 (su carta intestata del concessionario)

Spett.le Capitaneria di Porto di Chioggia
Sezione Tecnica, Sicurezza e Difesa
Portuale
c/o Nostromo del porto
fax n° 041.404741

E, p.c. Capitaneria di Porto di Chioggia
Sezione SAR
fax n° 041.5508207

Oggetto: “Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci ed alle unità da diporto nel circondario marittimo di Chioggia” approvato con Ordinanza n° 78/2009 datata 14/08/2009 della Capitaneria di Porto di Chioggia - Comunicazione bunkeraggio a mezzo bettolina

La scrivente Società _____, concessionaria del servizio di bunkeraggio nel porto di Chioggia (Conc. N° _____ in data _____)

COMUNICA

Che il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____ effettuerà un rifornimento di Tonn. _____ di _____ alla M/N _____ n° IMO _____ bandiera _____ presso l'accosto _____

La nave è appoggiata all'Agenzia Marittima _____ ed è regolarmente armata.

La scrivente dichiara:

1. che le operazioni di bunkeraggio saranno effettuate a mezzo di M/C _____ i cui sistemi di navigazione e di sicurezza sono in efficienza e conformi all'art. 13 dell'Ordinanza citata in oggetto
2. che il prodotto da rifornire presenta punto infiammabilità di _____ °C
3. di essere a conoscenza delle norme contenute nell'Ordinanza citata in oggetto.
4. Altro: _____

_____, lì _____
(luogo) (data)

FIRMA